

Accordo multilaterale M 321

in conformità con l'1.5.1 ADR

concernente il trasporto di sostanze di cui al numero ONU 3316 confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso secondo la disposizione speciale 671 e l'1.1.3.6

- (1) In deroga alle disposizioni ADR applicabili al numero ONU 3316 con disposizione speciale 671, le confezioni di cui al numero ONU 3316 contenenti soltanto sostanze pericolose e non assegnate ad alcun gruppo di imballaggio sono classificate nella categoria di trasporto 2 per quanto concerne la compilazione dei documenti di trasporto e l'esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto (cfr. 1.1.3.6).
- (2) Lo speditore deve riportare nel documento di trasporto la seguente dicitura: «Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M 321)».
- (3) Il presente accordo, valido fino al 31 dicembre 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle restanti Parti contraenti dell'ADR che non lo hanno denunciato.

Berna, 30.7.2019

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore